

## ENTI E ISTITUZIONI PRIVATE

CCNL AVIS – ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	1
CCPL AZIENDE PRIVATE CHE APPLICANO IL CONTRATTO COLLETTIVO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2
CCPL AZIENDE PRIVATE CHE APPLICANO IL CONTRATTO COLLETTIVO INTERCOMPARTIMENTALE DELL'ALTO ADIGE	3
CCPL CASE DI RIPOSO, CENTRI DI DEGENZA E ASSISTENZA PRIVATI DELL'ALTO ADIGE	4
CCNL COOPERATIVE SOCIALI	5
CCPL COOPERATIVE SOCIALI DEL TRENTO	6
CCNL CROCE ROSSA	7
CCNL FEDERCASA	8
CCNL FEDERCULTURE	9
CCPL FONDAZIONI DEL TRENTO – L.P. 14/2005	10
CCNL FORMAZIONE PROFESSIONALE	11
CCPL FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL TRENTO – CONTRATTO DI NATURA PRIVATISTICA	12
CCNL ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	13
CCNL ISTITUTI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI (AGIDAE)	14
CCNL ISTITUTI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI (UNEBA)	15
CCNL MISERICORDIE (ANPAS)	16
CCNL SANITA' PRIVATA – PERSONALE NON MEDICO (AIOP)	17
CCNL SANITA' PRIVATA – PERSONALE NON MEDICO (ARIS/FDG)	18
CCNL SCUOLE MATERNE PRIVATE (FISM)	19
CCPL SCUOLE MUSICALI DEL TRENTO	20
CCL SCUOLE PARITARIE DEL TRENTO	21
CCNL SCUOLE PRIVATE LAICHE (ANINSEI)	22
CCNL SCUOLE PRIVATE RELIGIOSE (AGIDAE)	23

# ENTI E ISTITUZIONI PRIVATE

## CCNL AVIS - Associazione Volontari Italiani del Sangue

(settore vari) - N. 00227

CCNL per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dell'AVIS - 15.05.2013 sottoscritto da F.P. CGIL, FISOS CISL, UIL SANITA', ANAAO, SNABI, CGIL MEDICI, CISL MEDICI, UIL MEDICI

**Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.**

Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Per i dipendenti dell'AVIS non è previsto contrattualmente né il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Di conseguenza i lavoratori possono aderire tramite il solo conferimento del TFR a cui possono aggiungere contributi a loro carico versati per il tramite del datore di lavoro, così come previsto dal Fondo Pensione Laborfonds. L'aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che, qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

## CCPL AZIENDE PRIVATE CHE APPLICANO IL CONTRATTO COLLETTIVO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

(settore vari) - N. 00198

CCPL del Personale del Comparto autonomie locali - area non dirigenziale 01.10.2018 sottoscritto da A.P.Ra.N., Consorzio dei Comuni trentini, UPIPA, C.G.I.L. - Funzione pubblica, C.I.S.L. FP, U.I.L. FPL - Enti locali, FE.N.A.L.T.-Enti Locali

**Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,24% (18% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10% in aggiunta a quanto già versato dall'Ente.

## INTERCOMPARTIMENTALE DELL'ALTO ADIGE

(settore vari) - N. 00194

*CCPL Intercompartimentale per il personale dipendente dell'amministrazione provinciale, dei Comuni, delle case di riposo per anziani e delle Comunità Comprensoriali, del Servizio Sanitario Provinciale, dell'Istituto per l'edilizia abitativa sociale, delle aziende di soggiorno e turismo di Bolzano e Merano e per le aree dirigenziale, medica e veterinaria dell'Alto Adige - 28.10.2016 sottoscritto da SAG, ASGB, CGIL AGB, SGB CISL, UIL-SGK, NURSING UP*

**Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
• Lavoratori assunti dal 01.01.2001	1,24% (18% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1%	
• Lavoratori già in servizio al 31.12.2000	1,24% (18% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 1,24%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCPL CASE DI RIPOSO, CENTRI DI DEGENZA E ASSISTENZA PRIVATI DELL'ALTO ADIGE

(settore vari) - N. 00241

CCPL per i dipendenti di Case di riposo, Centri di degenza e assistenza privati della Provincia di Bolzano - 31.07.2017 sottoscritto da Associazione delle Residenze dell'Alto Adige, Federazione Cooperative Raiffeisen, ASGB, AGB-CISL, SGB-CISL, UIL/SGK

**Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti non in prova.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro <sup>4</sup>	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
		2%	2%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46% (50% TFR)	1%	1%	
	6,91% (100% TFR)	2%	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre o il 31 maggio con applicazione della modifica rispettivamente dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 4,5% 5%; 5,5%; 6%; 6,5%; 7%; 7,5%; 8%; 8,5%; 9%; 10%.

4. Per i lavoratori inquadrati nella fascia retributiva inferiore alla loro qualifica funzionale, dal 1° gennaio 2023 il datore di lavoro versa a suo carico un ulteriore 1%, a condizione che il lavoratore versi almeno il 2%. Questo aumento del datore di lavoro al 3% cessa nel momento in cui il lavoratore passi alla fascia retributiva superiore.

## CCNL COOPERATIVE SOCIALI

(settore vari) - N. 00089

CCNL lavoratori dipendenti e soci delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - 28.03.2019 sottoscritto da AGCI SOLIDARIETA', CONFOCCPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ, LEGACOOPOSOCIALI, FP-CGIL, FPS CISL, UIL-FPL, UILTUCS

**Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti, dopo aver superato il periodo di prova.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal mese dell'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,8% (26% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCPL COOPERATIVE SOCIALI DEL TRENINO

(settore vari) - N. 00058

CCPL per i dipendenti delle cooperative sociali del Trentino - 13.12.2006 sottoscritto da Federazione Trentina delle Cooperative, FISASCAT - CISL, CGIL-FP, UILTuCS - UIL

**Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal mese dell'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,8% (26% TFR)	1%	1,5%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCNL CROCE ROSSA

(settore vari) - N. 00410

CCNL per il personale dipendente da Croce Rossa Italiana, enti del terzo settore, organizzazioni di volontariato, fondazioni - 27.05.2020 sottoscritto da CROCE ROSSA ITALIANA, FP CGIL, CISL FP, UIL FPL

**Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	-	-	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%	-	-	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Non è previsto contrattualmente né il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Di conseguenza i lavoratori possono aderire tramite il solo conferimento del TFR a cui possono aggiungere contributi a loro carico versati per il tramite del datore di lavoro, così come previsto dal Fondo Pensione Laborfonds. L'aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che, qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

## CCNL FEDERCASA

(settore vari) - N. 00239

CCNL per i dipendenti delle aziende, delle società e degli enti pubblici economici aderenti a FEDERCASA-ANIACAP - 28.12.2007 sottoscritto da FEDERCASA, FP-CGIL, FPS-CISL, UIL-FPL e FESICA-CONFSAL

**Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
		2%	2%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1%	
		2%	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Calcolato per 12 mensilità ed espresso in percentuale sul valore cumulato dei seguenti elementi retributivi riferiti a ciascun livello di inquadramento: retribuzione base in vigore al 01.01.2008, un aumento periodico di anzianità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale in percentuale sul valore cumulato della retribuzione base in vigore al 01.01.2008 e dell'aumento periodico di anzianità: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCNL FEDERCULTURE

(settore vari) - N. 00095

CCNL per i dipendenti delle aziende dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero - 07.07.2009 sottoscritto da FEDERCULTURE, FP-CGIL, FPS-CISL, UIL-PA

**Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione individuale di ciascun lavoratore per 12 mensilità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione individuale di ciascun lavoratore per 12 mensilità: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 8%; 9%; 10%.

## CCPL FONDAZIONI DEL TRENINO - L.P. 14/2005

(settore vari) - N. 00230

CCPL Fondazioni di cui alla L.P. 14/2005 - 30.07.2018 sottoscritto da Fondazione Emund Mach, Fondazione Bruno Kessler, CGIL, CISL, UIL

**Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti dalle Fondazioni disciplinate dalla legge provinciale 2 agosto 2005, n.14 della Provincia Autonoma di Trento.**

Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
50%; 100% TFR	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico fino a concorrenza del limite di esenzione fiscale previsto dalla vigente normativa.

## CCNL FORMAZIONE PROFESSIONALE

(settore vari) - N. 00205

CCNL *formazione professionale* - 08.06.2012 sottoscritto da FORMA, CENFOP, FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA, SNALS-CONFSAL

**Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,45% (50% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCPL FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL TRENINO - CONTRATTO DI NATURA PRIVATISTICA

(settore vari) - N. 00179

CCPL del personale insegnante per la formazione professionale - 14.02.2007 sottoscritto da Enti Enaip Trentino, CFP Università Popolare Trentina, C.F.P. Veronesi, C.F.P. Artigianelli, C.F.P. Centromoda Canossa, FLC-CGIL, F.P.S. – CISL F.P.

**Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1% <sup>4</sup>	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,24% (18% TFR)	1%	1% <sup>4</sup>	
	3,46% (50% TFR)			
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Ai sensi del contratto integrativo di Ente del 30/06/2025, sottoscritto con le Organizzazioni sindacali provinciali e le RSA dell'Ente Sergio Pagliuca, a decorrere dal 01/09/2025 e fino al 31/08/2027 (fatta salva la possibilità di proroga per un ulteriore biennio), in caso di adesione al Fondo Pensione Laborfonds, il Polo Giuseppe Veronesi versa al lavoratore un contributo pari al 2%.

## CCNL ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

(settore vari) - N. 00126

CCNL per i dipendenti degli istituti per il sostentamento del clero -18.10.2018 sottoscritto da Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, FISASCAT-CISL, FILCAMS-CGIL

**Possano aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato anche se a orario parziale e a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	0,55%	2,2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46% (50% TFR)	0,55%	2,2%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCNL ISTITUTI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI (AGIDAE)

(settore vari) - N. 00187

CCNL Istituti socio-sanitari-assistenziali-educativi - AGIDAE - 20.02.2017 sottoscritto da AGIDAE, FP-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS

**Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	1,05%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	1,05%	1,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1,05%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCNL ISTITUTI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI (UNEBA)

(settore vari) - N. 00207

CCNL Istituti socio-sanitari-assistenziali-educativi - UNEBA 08.05.2013 sottoscritto da UNEBA, FP-CISL, FISASCAT-CISL, FP-CGIL, UILTUCS-UIL

**Possano aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,05%	1,05%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,05%	1,05%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1,05%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCNL MISERICORDIE (ANPAS)

(settore vari) - N. 00320

CCNL Misericordie - ANPAS 14.05.2007- sottoscritto da Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, FP-CGIL, FPS-CISL, FPL-UIL

**Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 4,5%; 5%; 5,5%; 6%; 6,5%; 7%; 7,5%; 8%; 8,5%; 9%; 9,5%; 10% entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla norma vigente.

## CCNL SANITA' PRIVATA - PERSONALE NON MEDICO (AIOP)

(settore vari) - N. 00173

CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP - 23.11.2004 sottoscritto da AIOP, FP CGIL, CISL FP, UIL FPL

**Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	-	-	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% <sup>4</sup>	-	-	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. L'aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che, qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

## CCNL SANITA' PRIVATA - PERSONALE NON MEDICO (ARIS/FDG)

(settore vari) - N. 00193

CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP, all'ARIS e alla Fondazione Don Carlo Gnocchi (ONLUS) - 14.05.2007 sottoscritto da ARIS, FdG onlus, FP CGIL, FP CISL, UIL FPL

**Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCNL SCUOLE MATERNE PRIVATE (FISM)

(settore vari) - N. 00181

CCNL per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole aderenti alla FISM - 12.12.2016 sottoscritto da FISM - Federazione Italiana Scuole Materne, FLC - CGIL, CISL - SCUOLA, UIL - SCUOLA, Io SNALS - Conf.S.A.L.

**Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% <sup>4</sup>	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che, qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

## CCPL SCUOLE MUSICALI DEL TRENINO

(settore vari) - N. 00112

CCPL per i dipendenti delle scuole musicali del Trentino -22.04.1998

**Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,24% (18% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCL SCUOLE PARITARIE DEL TRENTO

(settore vari) - N. 00359

*CCL per le Scuole Paritarie Trentine - 13.06.2018 sottoscritto da Collegio Arcivescovile Celestino Endrici, Istituto Figlie del Sacro Cuore, Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice, Cooperativa sociale Sacra Famiglia onlus, Istituto Salesiano Santa Croce, Cooperativa Sociale "G. Veronesi", Gardascuola società cooperativa sociale, Istituto Ivo De Cameri, Associazione Pedagogica Steineriana, CISL SCUOLA, FLC CGIL, UIL SCUOLA, SINASCA*

**Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore ai 3 mesi.**

Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dall'accordo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione secondo le seguenti basi di calcolo:

Scuole che applicano il CCNL AGIDAE - retribuzione tabellare art. 29 CCNL AGIDAE comprensivo dell'elemento integrativo territoriale provinciale del 12.09.2008 Scuole che applicano il CCNL ANINSEI - retribuzione tabellare art. 18 CCNL ANINSEI.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale sulla base di calcolo prevista alla nota 2: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il presente contratto prevede la destinazione in favore di Laborfonds qualora vengano istituite eventuali forme di contribuzione aggiuntiva ai sensi dell'art. 1, c. 171, secondo periodo, e 172 L. Bilancio 2018.

## CCNL SCUOLE PRIVATE LAICHE (ANINSEI)

(settore vari) - N. 00182

CCNL per il personale degli istituti di educazione e istruzione gestiti da enti e privati - 26.01.2016 ANINSEI, FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS ConfSal

**Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, contratto part-time a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi continuativi.**

**Per i dipendenti delle scuole private laiche associate all'ANINSEI non è prevista contrattualmente la destinazione del TFR.**

	Quota TFR <sup>1,4</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che, qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

## CCNL SCUOLE PRIVATE RELIGIOSE (AGIDAE)

(settore vari) - N. 00174

CCNL per il personale operante negli istituti scolastico-educativi gestiti da istituzioni ed enti religiosi - AGIDAE - 09.12.2010 sottoscritto da AGIDAE, FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA, SNALS CONF.S.A.L., SINASCA

**Possano aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.